

così Venetiano, come forestiero, ò per scrittura, ò in fede come s'intende, che molti usano al presente, che non venga in questa Città, o non si parra da essa, per andar dove si voglia, ò da altri luochi sudditi nostri che vada in Levante, ò in Ponente fuor di questo nostro Golfo, sotto pena così al sicurador, come a chi si farà assicurare di perder la mità di quello importa il capitale, che vien assicurato, la qual mità debba esser divisa, trà l'accusator, & l'Officio di Consoli di Mercadanti (a chi sono raccomandate le assicurazioni delle Navi) facendone l'esecutione. Nè alcun Magistrato possa in alcun delli casi sopradetti suffragar, nè far sententia di alcuna sorta in questo proposito, & facendoli sententia, li Auditori Vecchi habbino autorità di tagliarla, senza altro Consiglio, il qual taglio fatto, conseguiscano essi Auditori le pene sopradette, & se alcun delli contrafacienti venirà ad accusar l'altro, resti libero della pena, sii tenuto secreto & guadagna la mità della pena dell'accusato, come di sopra, nè in questa materia possi esser fatta gratia, nè remission alcuna, & il Sansaro, messetto ò altri che servissero a detto esercizio facesse far simil sorte di assicurazioni, s'intendi bandito di questa Città per anni cinque; paghi in danari contanti al Magistrato, che farà l'esecutione ducati dusento & sia privato di esercitar simil sansaria in perpetuo; ma accusando egli, chi havese fattosi assicurar ò assicurato contra l'ordine della presente parte, sii assolto, guadagni le pene sopradette, & sii tenuto secreto. Et questa sorte di giudizio sii fatto dalli Consoli di Mercadanti summariamente, & anco per via d'investigazione, a' quali come cosa di molta importantia sia raccomandata la presente parte,